



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA

Sezione Civile – Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 novembre 2018, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 2149-1/2018 R.G.

fra

[redacted], rappresentata e difesa
dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in
[redacted] giusta mandato in atti;

RICORRENTE

e

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia-Ambito Territoriale per la Provincia di Varese e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata-Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza presso i cui uffici, in Potenza, al Corso XVIII Agosto n. 46 *ope legis* domiciliario;

RESISTENTI-

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Nunziata ed elettivamente domiciliata presso di lui studio in Salerno, alla via Irno n. 11, giusta mandato in atti;



RESISTENTE

Conclusioni: come in atti.

OSSERVA

1. Con ricorso ex 414 c.p.c., contenente istanza di emissione di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., depositato il 4.07.2018 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, docente di scuola primaria ed attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo di [REDACTED], deduceva di avere presentato, ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 221/2017, domanda di mobilità per la scuola primaria, su posto comune, per l'anno scolastico 2017/2018, indicando le seguenti preferenze: Vallo della Lucania, S. Arsenio CAP, CTP Vallo Lucania Torre, Sala Consilina CAP P.P., Viscigliese, Campania Ambito 0026, Campania Ambito 0028, Salerno, Potenza, Campania Ambito 0012, Campania Ambito 0021, Avellino, Napoli, Caserta, Benevento; che, mediante compilazione dell'allegato D, chiedeva che le venisse valutato anche il servizio prestato sul ruolo del personale ATA per un totale di 23 anni; che la domanda di mobilità veniva convalidata dall'Ambito Territoriale di Varese che le attribuiva 156 punti base, che le consentivano di ottenere il trasferimento in provincia di Potenza; che, successivamente, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata,-Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza, con nota prot. 1235 del 12.02.2018, dapprima, richiedeva all'Ufficio Scolastico della Lombardia-Ambito Territoriale per la Provincia di Varese una verifica dell'esatto punteggio spettante alla ricorrente e, successivamente, con nota prot. 878 dell'1.03.2018, comunicava alla ricorrente l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo volto all'annullamento del suo trasferimento in provincia di Potenza, in quanto l'Ufficio Scolastico della Lombardia-Ambito Territoriale per la provincia di Varese, con nota prot. 1578 del 23.02.2018, aveva ridotto il punteggio spettante ai fini della mobilità a soli 18 punti; che tale riduzione era la conseguenza della ritenuta impossibilità per l'Ufficio Scolastico di Varese di valutare i 23 anni di servizio prestati sul ruolo del personale ATA, in quanto considerati esclusi dal novero dei servizi riconoscibili ai fini della carriera di cui alla Tabella A allegata al CCNI dell'11.04.2017; che presentava le proprie controdeduzioni; che l'Ufficio Scolastico



Regionale per la Basilicata-Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza, con provvedimento prot. n. 110 del 16.03.2018, decretava l'annullamento del trasferimento interprovinciale della ricorrente nella provincia di Potenza ambito territoriale Basilicata 0002 per l'a.s. 2017/2018, disponendo contestualmente il trasferimento, al suo posto, della docente [REDACTED].

Soggiunto che tale provvedimento era illegittimo per la palese violazione delle disposizioni del CCNI dell'11.04.2017, tabella A punto B), la menzionata ricorrente evidenziava il "*periculum*" consistente nel danno alla vita personale, familiare e di relazione che la riassegnazione all'ambito Lombardia 0035 le arrecherebbe, nonché l'esborso economico a cui sarebbe costretta a causa di tale riassegnazione.

Tanto premesso, chiedeva al Tribunale, accolto il ricorso promosso ex art. 700 c.p.c., in via cautelare e d'urgenza: 1) accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuto per intero, ai fini giuridici ed economici, i servizi pre-ruolo e di ruolo prestati come personale ATA per complessivi anni 23, trattandosi di servizi validi e valutabili ai fini della carriera e, conseguentemente, 2) ordinare alle Amministrazioni resistenti di riattribuire alla ricorrente ulteriori 138 punti illegittimamente detratti dall'iniziale valutazione e spettanti in relazione agli anni di servizio pre-ruolo e di ruolo prestato come personale ATA (punti 6 per anno) e, pertanto, 3) previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, ordinare alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere al trasferimento immediato della ricorrente, con efficacia *ex tunc*, sull'ambito Basilicata 0002.

Nel merito domandava di: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità della nota prot. 1578 del 23.03.2018 dell'Ufficio Scolastico della Lombardia-Ambito Territoriale per la provincia di Varese, con cui il punteggio ritenuto spettante alla ricorrente ai fini della mobilità è stato ridotto a soli 18 punti, nonché del provvedimento prot. 110 del 16.03.2018 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata-Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza, con il quale è stato decretato l'annullamento del trasferimento interprovinciale della ricorrente presso l'ambito territoriale Basilicata 0002, con conseguente riassegnazione della stessa all'ambito Lombardia 0035, ed è stato contestualmente disposto il trasferimento, al suo posto, della docente [REDACTED] e, per l'effetto, 2) annullarli e/o disapplicarli; 3) accertare e dichiarare



conseguentemente il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti per intero, ai fini giuridici ed economici, i servizi pre-ruolo e di ruolo prestati come personale ATA per complessivi 23 anni, trattandosi di servizi validi e valutabili ai fini della carriera; 4) ordinare alle Amministrazioni resistenti di riattribuire alla ricorrente ulteriori 138 punti illegittimamente detratti dall'iniziale valutazione e spettante in relazione agli anni di servizio pre-ruolo e di ruolo prestati come personale ATA (punti 6 per anno), con conseguente ed inevitabile rettifica e modifica della graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018 e, pertanto 5) ordinare alle Amministrazioni resistenti di ripristinare *ex tunc* il trasferimento della ricorrente presso l'ambito Basilicata 0002, previa revoca di quello operato in favore della docente [REDACTED]; con vittoria di spese e competenze professionali.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia-Ambito Territoriale per la Provincia di Varese e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata-Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., i quali resistevano alle avverse argomentazioni e richieste ed insistevano per il rigetto del ricorso, anche per la insussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta di tutela in via di urgenza, con condanna dell'istante al pagamento delle spese di lite.

Si costituiva [REDACTED] la quale chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario, allegando la insussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta di tutela in via di urgenza

All'esito dell'udienza del 6 novembre 2018, sulle conclusioni delle parti, veniva riservata la decisione.

2. La domanda proposta dalla ricorrente non è suscettibile di accoglimento, stante l'insussistenza, nella fattispecie, del requisito del "*periculum in mora*" richiesto dall'art. 700 c.p.c..



Secondo quanto previsto dalla norma citata, costituisce condizione di ammissibilità della domanda di provvedimento atipico d'urgenza l'esistenza del "*fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile*".

Come è noto, il *periculum in mora* non può identificarsi, *sic et simpliciter*, con il danno derivante dal provvedimento datoriale in sé considerato, ossia, nella fattispecie, la nota prot. n. 1578 del 23.02.2018 dell'Ufficio Scolastico della Lombardia – Ambito Territoriale per la provincia di Varese (con il quale il punteggio ritenuto spettante alla ricorrente ai fini della mobilità veniva ridotto a soli 18 punti) e il provvedimento prot. Miur AOOUSPPZ. Registro Decreti (U) 0000110.16.03.2018 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza (con il quale veniva decretato l'annullamento del trasferimento interprovinciale della ricorrente presso l'ambito territoriale Basilicata 0002, con conseguente riassegnazione della stessa all'ambito Lombardia 0035) ma è dato dal pregiudizio che può derivare al lavoratore dall'attesa della decisione di merito.

Spetta, pertanto, a colui che promuove il giudizio cautelare allegare e provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta anti-giuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili neppure successivamente. Una diversa interpretazione della norma richiamata verrebbe a delineare il ricorso al procedimento cautelare quale strumento ordinario per la risoluzione delle controversie connesse a tale tipologia di provvedimenti, in contrasto con la disciplina legislativa del processo del lavoro e con la previsione delle "normali" forme di tutela - e quindi del ricorso ex art. 414 ss. c.p.c. - in relazione alla generalità dei conflitti tra datore e prestatore di lavoro.

Consegue che l'esistenza del requisito del "*periculum in mora*" deve essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione personale, professionale o socio-economica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, la sua professionalità venga effettivamente a depauperarsi o ne venga compromessa la situazione personale e familiare o il suo equilibrio psicofisico, e dalle quali quindi emerga che la situazione lavorativa attuale, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, possa configurarsi quale fonte di pregiudizio irreparabile.



Nella specie, la ricorrente, in *primis*, ha ottenuto per l'anno scolastico in corso, l'assegnazione provvisoria presso la scuola primaria di [], a pochi chilometri dal comune di residenza, e tanto è sufficiente per escludere la sussistenza del presupposto in argomento.

Quanto alle paventate lesioni alla vita personale, familiare e di relazione che la riassegnazione all'ambito Lombardia 0035 le arrecherebbe si tratta, in verità, di allegazioni di mero carattere nominale.

Peraltro, laddove dovesse ritenersi, all'esito del giudizio di merito, che l'Amministrazione resistente abbia agito in violazione dei criteri che comunque devono informare la procedura di mobilità, si verterebbe, in ogni caso, in ipotesi di danno risarcibile.

Quanto al meramente affermato esborso economico a cui sarebbe costretta a causa della riassegnazione della quale lamenta la illegittimità, deve osservarsi, allo stato, una eccessiva genericità delle corrispondenti allegazioni e, soprattutto, dei corrispondenti riscontri probatori.

In sostanza, le prospettazioni della ricorrente in relazione al paventato *periculum in mora* appaiono generiche e, comunque, prive della necessaria specificità e concretezza, mancando elementi dettagliati e concreti, nonché documenti, atti a comprovare i pregiudizi gravi ed irreparabili paventati che, in ogni caso, l'assegnazione provvisoria nella provincia di Salerno ha escluso in radice.

Non pare, dunque, che il pregiudizio paventato dalla ricorrente sia effettivamente caratterizzato da quell'imminenza ed irreparabilità invece richiesti ex art. 700 c.p.c.

L'insussistenza del requisito del cd. "*periculum in mora*" esime logicamente da esaminare espressamente la fondatezza dei motivi di doglianza sotto il profilo del cd. "*fumus boni iuris*".

3. Le connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in disamina legittimano la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.



Il Giudice del lavoro, letti gli artt. 700 e 669 *octies* c.p.c. così provvede:

- 1) rigetta la domanda cautelare di cui al ricorso depositato il 4.07.2018;
- 2) compensa interamente le spese di lite;
- 3) fissa per il merito l'udienza del 7 febbraio 2019 alle ore 11,00.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Potenza, 6 novembre 2018.

Il Giudice del Lavoro

Rosalba De Bonis

